

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 310

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
28 novembre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1387/2007 della Commissione, del 27 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ Regolamento (CE) n. 1388/2007 della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 3

★ Regolamento (CE) n. 1389/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante ottantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio 6

★ Regolamento (CE) n. 1390/2007 della Commissione, del 27 novembre 2007, relativo al divieto di pesca dello scampo nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e III d per le navi battenti bandiera tedesca 8

Regolamento (CE) n. 1391/2007 della Commissione, del 27 novembre 2007, recante misure particolari relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 1267/2007 nel settore delle carni suine 10

DIRETTIVE

★ Direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari ⁽¹⁾ 11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2007/766/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 14 novembre 2007, che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a finanziamenti a titolo della componente «cooperazione transfrontaliera» dello strumento di assistenza preadesione ai fini della cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e paesi beneficiari per il periodo 2007-2013** 15

2007/767/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 novembre 2007, recante deroga alle norme di origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati dalle isole Falkland [notificata con il numero C(2007) 5393]** 19

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi (Natugrain Wheat TS) come additivo per mangimi (GU L 309 del 27.11.2007)** 22
- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 2796/95 della Commissione, del 4 dicembre 1995, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 290 del 5.12.1995)** 22



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1387/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	62,6
	TR	75,6
	ZZ	69,1
0707 00 05	JO	196,3
	MA	51,7
	TR	75,9
	ZZ	108,0
0709 90 70	MA	50,3
	TR	116,7
	ZZ	83,5
0709 90 80	EG	342,2
	ZZ	342,2
0805 20 10	MA	64,6
	ZZ	64,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	62,8
	HR	26,3
	IL	68,7
	TR	73,1
	ZZ	57,7
0805 50 10	AR	72,2
	EG	78,2
	TR	89,5
	ZA	59,3
	ZZ	74,8
0808 10 80	AR	87,7
	CA	86,9
	CL	86,0
	CN	71,0
	MK	30,6
	US	97,2
	ZA	78,3
	ZZ	76,8
0808 20 50	AR	48,6
	CN	47,4
	TR	145,7
	US	109,4
	ZZ	87,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1388/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario semplificare per quanto possibile la politica agricola comune in modo da facilitare l'accesso alla legislazione e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori e dell'amministrazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1786/2003 prevede un aiuto unico per tutti i prodotti ammissibili elencati all'articolo 1 del medesimo regolamento, indipendentemente dalle loro caratteristiche specifiche e dai loro processi di fabbricazione; di conseguenza, talune condizioni concernenti i processi di fabbricazione dei foraggi secchi disidratati, intese a facilitare la differenziazione tra foraggi essiccati al sole e foraggi disidratati, non hanno più ragion d'essere. Questo cambiamento dovrebbe inoltre favorire un'evoluzione degli usi commerciali e facilitare lo sviluppo di metodi di fabbricazione più efficaci e maggiormente rispettosi dell'ambiente. Occorre al tempo stesso chiarire che il riconoscimento delle imprese di trasformazione resta soggetto alla condizione che esse siano in grado di produrre foraggi essiccati nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1786/2003.

- (3) Per lo stesso motivo, non è più necessario mantenere gli obblighi relativi alla fabbricazione dei foraggi previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione ⁽³⁾, il che dovrebbe comportare una riduzione dei costi amministrativi e di controllo.
- (4) Per rendere più efficace il controllo in loco delle imprese di trasformazione, occorre chiarire che talune informazioni devono essere messe a disposizione delle autorità competenti e che le relazioni di controllo devono rendere conto dei documenti esaminati.
- (5) Per completare le informazioni relative al bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione dei foraggi disidratati è opportuno introdurre un parametro supplementare.
- (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 382/2005.
- (7) Poiché la campagna 2007/08 è già in corso e per evitare che alcuni operatori del settore siano soggetti a trattamenti diversi a seconda del momento di presentazione della domanda, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo a partire dalla campagna 2008/09.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali e i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 382/2005 è modificato come segue.

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "foraggi essiccati", i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1786/2003;

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 116/2007 (GU L 35 dell'8.2.2007, pag. 7).

2) "altri simili prodotti da foraggio", tutti i prodotti erbacei da foraggio essiccati artificialmente al calore, di cui al codice NC 1214 90 90, in particolare:

— le leguminose erbacee,

— le graminacee erbacee,

— i cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all'allegato IX, punto I, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

3) "impresa di trasformazione", l'impresa di trasformazione di foraggi essiccati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1786/2003, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro;

4) "acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare", ogni persona fisica o giuridica ai sensi dell'articolo 10, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1786/2003, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro, che acquista foraggi freschi presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione;

5) "partita", una quantità determinata di foraggi, di qualità uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidità e del contenuto proteico, uscita dall'impresa di trasformazione in una sola volta;

6) "miscela", un prodotto destinato all'alimentazione degli animali, contenente foraggi essiccati, che sono stati essiccati e/o macinati dall'impresa di trasformazione, e aggiunte.

Le "aggiunte" sono prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi i leganti e agglomeranti, o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove.

Tuttavia, un foraggio essiccato contenente aggiunte nel limite massimo del 3 % del peso totale del prodotto finito non è considerato una miscela, purché il tenore di azoto totale rispetto alla sostanza secca dell'aggiunta non superi il 2,4 %;

7) "particelle agricole", le particelle identificate secondo il sistema di identificazione delle particelle agricole nel-

l'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo, di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (*);

8) "domanda unica di aiuto", la domanda di aiuto di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e agli articoli 12 e 14 del regolamento (CE) n. 796/2004;

9) "destinatario finale di una partita di foraggi essiccati", l'ultima persona che abbia ricevuto la partita nella stessa forma che aveva al momento di uscita dall'impresa di trasformazione, che intenda trasformare il foraggio essiccato o utilizzarlo per l'alimentazione degli animali.

(*) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.»

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Prodotti ammissibili all'aiuto

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono ammissibili al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 i foraggi essiccati rispondenti, oltre alle indicazioni previste all'articolo 9 del suddetto regolamento, ai requisiti previsti in materia di commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, che escano dal perimetro dell'impresa di trasformazione, tal quali o sotto forma di miscela, oppure, qualora non possano essere immagazzinati entro detto perimetro, da ogni luogo di deposito all'esterno di esso che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati e che sia stato preliminarmente riconosciuto dall'autorità competente.

Il diritto all'aiuto è limitato ai quantitativi di prodotti ottenuti dall'essiccazione dei foraggi prodotti su particelle utilizzate a scopi agricoli ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

3) All'articolo 5, il testo della lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii) la descrizione degli impianti tecnici, segnatamente dei forni per l'essiccazione artificiale al calore e degli impianti di macinazione, con indicazione della capacità di evaporazione oraria e della temperatura di funzionamento, e degli impianti per la pesatura, che consentano di ottenere un prodotto finale che rispetti le caratteristiche di umidità e il tenore minimo di proteine di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1786/2003;».

4) All'articolo 6 la lettera d) è soppressa.

5) L'articolo 8 è soppresso.

6) All'articolo 10, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il tenore di umidità e il tenore di proteine grezze totali, di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1786/2003, sono determinati prelevando campioni su un quantitativo non superiore a 110 tonnellate per ogni partita di foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione o miscelati nell'impresa stessa, secondo il metodo definito dalle direttive della Commissione 76/371/CEE (*), 71/393/CEE (**) e 72/199/CE (***)».

(*) GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.

(**) GU L 279 del 20.12.1971, pag. 7.

(***) GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6.»

7) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese di trasformazione verificano, mediante pesatura sistematica, i quantitativi esatti di foraggi da essiccare e/o da macinare loro consegnati a scopo di trasformazione.»

8) All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di trasformazione tengono una contabilità di magazzino distinta per tutte le categorie di foraggi essiccati di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1786/2003.»

9) All'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2007.

«1. Almeno una volta per campagna le autorità competenti procedono alla verifica della contabilità di magazzino di cui all'articolo 12 presso tutte le imprese di trasformazione, con particolare attenzione alla corrispondenza tra la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria, inclusi gli estratti bancari e le fatture corrispondenti.»

10) All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni controllo in loco viene stilata una relazione di controllo dettagliata che dà conto con precisione dei diversi aspetti del controllo e, in particolare, dei documenti e registri esaminati.»

11) All'allegato I, il testo della riga «e» è sostituito dal seguente:

	Voce	Unità	Quantità
e1	Consumo specifico medio	megajoule per chilogrammo di foraggi disidratati	
e2	Energia utilizzata per tonnellata d'acqua evaporata	megajoule per chilogrammo d'acqua evaporata»	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2008/09.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1389/2007 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 2007****recante ottantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 14 novembre 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1291/2007 (GU L 287 dell'1.11.2007, pag. 12).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

- «(a) AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (ex AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (ex IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
- (b) AKIDA INVESTMENT CO. LTD. (*alias* AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (ex AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
- (c) GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 07341170152; partita IVA: IT 07341170152.
- (d) MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (*ex alias* GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Indirizzo: Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Svizzera. Altre informazioni: il presidente della MIGA è Ahmed Idris Nasreddin.
- (e) Hotel Nasco (*alias* Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Indirizzo: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia. Altre informazioni: a) codice fiscale: 01406430155, b) partita IVA: IT 01406430155.
- (f) Nasco Nasreddin Holding A.S. Indirizzo: (a) Demirhane Caddesi, n. 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turchia, (b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. n. 12, Yenibosna, Istanbul, Turchia. N.B.: l'indirizzo di cui alla lettera (b) è l'ultimo indirizzo indicato per questa voce nell'archivio Investimenti esteri del ministero del Tesoro turco.
- (g) NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 08557650150; partita IVA: IT 08557650150.
- (h) NASCOTEX SA (*alias* INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (*alias* INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangeri, Marocco; KM 7 Route de Rabat, Tangeri, Marocco.
- (i) NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 03464040157; partita IVA: IT 03464040157.
- (j) NASREDDIN FOUNDATION, (*alias* NASREDDIN STIFTUNG); c/o Recta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
- (k) NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (*alias* NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas.
- (l) NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING (*alias* NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Recta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italia.»

(2) La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Ahmed Idris **Nasreddin** (*alias* a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Idris Ahmed Nasreddin). Indirizzo: a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia, c) 10, Route De Cap Spartel, Tangeri, Marocco, d) N. 10, Rmilat, Villa Nasreddin a Tangeri, Marocco, e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Svizzera. Data di nascita: 22.11.1929. Luogo di nascita: Adi Ugri, Etiopia (ora Eritrea). Nazionalità: italiana. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AG 2028062 (data di scadenza 7.9.2005); carta d'identità straniera n. K 5249. Codice fiscale italiano: NSRDRS29S22Z315Y. Altre informazioni: a) nel 1994, Nasreddin ha lasciato la residenza di via delle Scuole 1, 6900 Lugano, Svizzera e si è trasferito in Marocco, b) presidente della Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1390/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 2007****relativo al divieto di pesca dello scampo nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2007.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2**Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

ALLEGATO

N.	74
Stato membro	Germania
Stock	NEP/3A/BCD
Specie	Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)
Zona	IIIa e acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId
Data	13.11.2007

REGOLAMENTO (CE) N. 1391/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 2007****recante misure particolari relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 1267/2007 nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*visto il regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

1. Dal 28 novembre al 4 dicembre 2007 è sospesa l'applicazione del regolamento (CE) n. 1267/2007.

considerando quanto segue:

2. Le domande presentate nel periodo compreso tra il 27 novembre 2007, in merito alla cui accettazione si sarebbe dovuta adottare una decisione nel corso dello stesso periodo, sono respinte.

Dall'esame della situazione del mercato è emerso il rischio di un ricorso eccessivo degli interessati al regime di aiuti all'ammasso privato istituito dal regolamento (CE) n. 1267/2007 della Commissione ⁽²⁾; occorre pertanto sospendere l'applicazione di tale regolamento e respingere le domande pendenti,*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2007, pag. 53.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/68/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2007

che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11, terzo comma, e l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE fissa un elenco di ingredienti alimentari che vanno obbligatoriamente indicati sull'etichetta in quanto possono provocare effetti indesiderati in persone sensibili.
- (2) La direttiva 2000/13/CE prevede la possibilità di escludere dall'obbligo di etichettatura ingredienti o sostanze derivati dagli ingredienti di cui all'allegato III bis per i quali è stato scientificamente dimostrato che non possono causare, in circostanze specifiche, effetti indesiderati.
- (3) La direttiva 2005/26/CE ⁽²⁾ della Commissione fissa l'elenco degli ingredienti o delle sostanze alimentari temporaneamente esclusi (fino al 25 novembre 2007) dall'obbligo di etichettatura.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha ricevuto una serie di richieste di esenzione permanente dall'obbligo di etichettatura. Le richieste riguardano so-

stanze che, a seguito della direttiva 2005/26/CE, godevano di esenzione temporanea. Sulla scorta dei pareri dell'EFSA e di altre informazioni disponibili si può concludere che alcuni ingredienti o sostanze alimentari derivati dagli ingredienti di cui all'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE non possono, in circostanze specifiche, provocare effetti indesiderati in persone sensibili.

- (5) Occorre quindi escludere in permanenza dall'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE gli ingredienti o le sostanze derivati da detti ingredienti.
- (6) L'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE deve pertanto essere modificato in conformità.
- (7) Tenuto conto della scadenza fissata dall'articolo 6, paragrafo 11, secondo comma della direttiva 2000/13/CE, il 26 novembre 2007 occorre abrogare la direttiva 2005/26/CE.
- (8) Onde evitare perturbazioni sul mercato, occorre che la presente direttiva sia d'applicazione a decorrere dal 26 novembre 2007.
- (9) Si era previsto che la presente direttiva fosse adottata e pubblicata molto prima del 26 novembre 2007, in modo da consentire al settore industriale di adeguarsi alle nuove norme. Visto che nella pratica ciò non è stato possibile, occorre adottare misure temporanee per facilitare l'applicazione delle nuove norme. Infatti, dal momento che la modifica delle norme in materia di etichettatura avrà ripercussioni sul settore industriale, in particolare sulle piccole e medie imprese, è necessario un periodo di adeguamento destinato a facilitare la transizione verso le nuove prescrizioni relative all'etichettatura.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).

⁽²⁾ GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/63/CE (GU L 258 del 4.10.2005, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva a decorrere dal 26 novembre 2007.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 2005/26/CE è abrogata il 26 novembre 2007.

Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE, immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO III bis

Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis, 10 e 11

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
 - a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ⁽¹⁾;
 - b) maltodestrine a base di grano ⁽¹⁾;
 - c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;
 - d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
 - a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
 - b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
 - a) olio e grasso di soia raffinato ⁽¹⁾;
 - b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
 - c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
 - d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
 - a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
 - b) lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis* L.), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati, tranne:
 - a) frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

⁽¹⁾ E prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.
 10. Senape e prodotti a base di senape.
 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO₂.
 13. Lupini e prodotti a base di lupini.
 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.»
-

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2007

che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a finanziamenti a titolo della componente «cooperazione transfrontaliera» dello strumento di assistenza preadesione ai fini della cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e paesi beneficiari per il periodo 2007-2013

(2007/766/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 88, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1085/2006, la componente «cooperazione transfrontaliera» dell'IPA può sostenere la cooperazione transfrontaliera fra i paesi beneficiari e gli Stati membri. In tal caso, l'assistenza riguarda le regioni situate su entrambi i versanti del confine o dei confini rispettivi, sia terrestri che marittimi.
- (2) A norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/2007, ai fini della cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e paesi beneficiari, le regioni ammissibili a beneficiare dei finanziamenti sono le regioni di livello NUTS 3 o, in assenza della classificazione NUTS, le regioni equivalenti lungo i confini terrestri tra la Co-

munità e i paesi beneficiari e lungo i confini marittimi tra la Comunità e i paesi beneficiari separate, in linea di principio, da un massimo di 150 chilometri, tenendo conto dei possibili adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.

- (3) L'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/2006 prevede che, subito dopo l'entrata in vigore di tale regolamento, la Commissione adotti l'elenco delle regioni ammissibili situate nella Comunità e nei paesi beneficiari, che sarà valido fino al 31 dicembre 2013,

DECIDE:

Articolo unico

Ai fini della cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e i paesi beneficiari dell'IPA di cui all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/2007, le regioni ammissibili a beneficiare di finanziamenti a titolo della componente «cooperazione transfrontaliera» dell'IPA sono quelle elencate nell'allegato I (Stati membri) e nell'allegato II (paesi beneficiari).

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2007.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

ALLEGATO I

ELENCO DI REGIONI DI LIVELLO NUTS 3 NEGLI STATI MEMBRI AMMISSIBILI A BENEFICIARE DI FINANZIAMENTI AI FINI DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA GLI STATI MEMBRI E I PAESI BENEFICIARI DELL'IPA

BG412	Sofia	ITD56	Ferrara
BG414	Pernik	ITD57	Ravenna
BG415	Kyustendil	ITD58	Forlì-Cesena
BG341	Burgas	ITD59	Rimini
BG343	Yambol	ITE31	Pesaro-Urbino
BG311	Vidin	ITE32	Ancona
BG312	Montana	ITE33	Macerata
BG413	Blagoevgrad	ITE34	Ascoli Piceno
BG422	Haskovo	ITF12	Teramo
		ITF13	Pescara
GR111	Evros	ITF14	Chieti
GR112	Xanthi	ITF22	Campobasso
GR113	Rodopi	ITF41	Foggia
GR115	Kavala	ITF42	Bari
GR123	Kilkis	ITF44	Brindisi
GR124	Pella	ITF45	Lecce
GR126	Serres		
GR127	Chalkidiki	CY000	Kypros/Kibris
GR132	Kastoria		
GR134	Florina	HU223	Zala
GR143	Magnisia	HU231	Baranya
GR212	Thesprotia	HU232	Somogy
GR213	Ioannina	HU331	Bács-Kiskun
GR222	Kerkyra	HU333	Csongrád
GR242	Evvoia		
GR411	Lesvos	RO413	Mehedinți
GR412	Samos	RO422	Caraș-Severin
GR413	Chios	RO424	Timiș
GR421	Dodekanisos		
GR422	Kyklades	SI011	Pomurska
		SI012	Podravska
ITD35	Venezia	SI014	Savinjska
ITD36	Padova	SI016	Spodnje-posavska
ITD37	Rovigo	SI018	Notranjsko-kraška
ITD42	Udine	SI024	Obalno-kraška
ITD43	Gorizia	SI017	Jugovzhodna Slovenija
ITD44	Trieste		

ALLEGATO II

**ELENCO DI ZONE EQUIVALENTI A REGIONI DI LIVELLO NUTS 3 NEI PAESI BENEFICIARI DELL'IPA,
AMMISSIBILI A BENEFICIARE DI FINANZIAMENTI AI FINI DELLA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA TRA GLI STATI MEMBRI E I PAESI BENEFICIARI DELL'IPA**

Albania

Regioni di:

Durrës
Fier
Gjirokastër
Korçë
Lezhë
Shkodër
Tirana
Vlorë

Bosnia-Erzegovina

Regione economica dell'Erzegovina, comprendente i seguenti comuni:

Bileča
Čapljina
Čitluk
Gacko
Grude
Jablanica
Konjic
Kupres
Livno
Ljubinje
Ljubuški
Mostar
Istočni Mostar
Neum
Nevesinje
Posušje
Prozor/Rama
Ravno
Široki Brijeg
Stolac
Berkovići
Tomislav grad
Trebinje

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Regioni di:

Est
Nord-Est
Pelagonija
Sud-Est
Vardar

Croazia

Contee di:

Dubrovnik-Neretva
Istria
Karlovac
Koprivnica-Križevci
Krapina-Zagorje
Lika-Senj
Međimurje
Osijek-Baranja
Primorje-Gorski kotar
Šibenik-Knin
Split-Dalmatia
Varaždin
Virovitica-Podravina
Zadar
Zagreb

Montenegro

Comuni di:

Bar
Budva
Cetinje
Danilovgrad
Herceg Novi
Kotor
Nikšić
Podgorica
Tivat
Ulcinj

Serbia, incluso il Kosovo (*)*Distretti di:*

Borski
Branicevski
Banat centrale
Jablanicki
Nisavski
Backa Nord
Banat Nord
Pcinjski
Pirotski
Backa Sud
Banat Sud
West Backa
Zajecarski

Turchia*Province di:*

Antalya
Aydin
Balikesir
Canakkale
Edirne
Izmir
Kirklareli
Mersin (Içel)
Mugla

(*) Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

recante deroga alle norme di origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati dalle isole Falkland

[notificata con il numero C(2007) 5393]

(2007/767/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 agosto 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2002/644/CE ⁽²⁾ che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione delle isole Falkland per quanto riguarda varie specie di pesce congelato del codice NC 0303, varie specie di filetti di pesce congelato del codice NC 0304, calamari congelati della specie *Loligo* e calamari congelati della specie *Illex* del codice NC 0307. Questa deroga è scaduta il 31 agosto 2007.
- (2) Il 31 luglio 2007 le isole Falkland hanno chiesto una nuova deroga, della durata di cinque anni, alle norme d'origine di cui all'allegato III della decisione 2001/822/CE. La richiesta riguarda un quantitativo complessivo annuo di 16 200 tonnellate di pesce congelato del codice NC 0303, 5 100 tonnellate di filetti di pesce congelato del codice NC 0304, 57 900 tonnellate di calamari congelati della specie *Loligo* e 47 200 tonnellate di calamari congelati della specie *Illex* di cui al codice NC 0307.
- (3) Le isole Falkland hanno basato la propria richiesta sul fatto che, per quanto riguarda il pesce congelato, i filetti di pesce congelato e i calamari della specie *Loligo*, esse incontrano sempre maggiori difficoltà a reclutare per le proprie navi e navi officina equipaggi provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP. Quanto ai calamari della specie *Illex*, le isole Falkland sottolineano che gli equipaggi provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP non dispongono attualmente di tutte le competenze specifiche necessarie in materia di pesca. La mancanza di membri di equipaggio provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP deriva in particolare dalla

posizione geografica specifica delle isole Falkland e la situazione non può essere risolta intensificando la presenza di flotte di pesca comunitarie nella regione.

- (4) È opportuno concedere una deroga alle norme di origine previste nell'allegato III della decisione 2001/822/CE per i prodotti di cui ai codici NC 0303 e 0304, per i calamari della specie *Loligo* di cui al codice NC 0307 49 35 e per i calamari della specie *Illex* di cui al codice NC 0307 99 11. Tale deroga è giustificata a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del suddetto allegato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di industrie locali esistenti. La deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), dell'allegato III garantirà maggior sicurezza alle imprese di pesca locali, consentendo investimenti in nuovi mercati e attività. La deroga concessa nel 2002 è stata utilizzata per quantitativi molto limitati (51 620 tonnellate per il codice NC 0303, 35 320 tonnellate per il codice NC 0304, 52 348 tonnellate per i calamari della specie *Loligo* e 6 720 tonnellate per i calamari della specie *Illex* su un periodo di cinque anni). Occorre pertanto che la deroga sia concessa per i seguenti quantitativi annui complessivi, basati sui quantitativi annui complessivi interessati dalla deroga del 2002, ossia 12 500 tonnellate per il codice NC 0303, 5 100 tonnellate per il codice NC 0304, 34 600 tonnellate per i calamari della specie *Loligo* del codice NC 0307 49 35 e 31 000 tonnellate per i calamari della specie *Illex* del codice NC 0307 99 11.
- (5) Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, la deroga non può arrecare grave pregiudizio a un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. Tali norme vanno applicate, *mutatis mutandis*, alla gestione del quantitativo per cui è concessa la deroga in questione.
- (7) Poiché la decisione 2002/822/CE giunge a scadenza il 31 dicembre 2011, occorre prevedere che la deroga continui ad essere applicata oltre tale data se prima di tale scadenza è adottata una nuova decisione sull'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità o se è prorogata l'applicazione della decisione 2001/822/CE.

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

⁽²⁾ GU L 211 del 7.8.2002, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2006, pag. 6).

- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'allegato III della decisione 2001/822/CE, i prodotti della pesca marittima di cui all'allegato della presente decisione, estratti al di fuori delle acque territoriali, sono considerati originari delle isole Falkland alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina e ai quantitativi annui indicati nell'allegato della presente decisione importati nella Comunità dalle isole Falkland nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2007 e il 30 novembre 2012.

Le navi e le navi officina di cui al primo comma soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, ad eccezione della lettera d).

Articolo 3

Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativi alla gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

Le autorità doganali delle isole Falkland adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

A tal fine tutti i certificati rilasciati conformemente alla presente decisione devono recare un riferimento a quest'ultima.

Ogni tre mesi le autorità competenti delle isole Falkland trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in virtù della presente decisione e il numero d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare una delle seguenti diciture:

— «Derogation — Decision No ...»,

— «Dérogação — Décision n° ...».

La dicitura è seguita dal numero della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2012.

Tuttavia, in caso di adozione di un nuovo regime preferenziale, che sostituisca quello previsto dalla decisione 2001/822/CE oltre il 31 dicembre 2011, o di proroga del regime attuale, la presente decisione continuerà ad essere applicabile fino alla data di scadenza del nuovo regime o del regime attuale prorogato, ma in ogni caso non oltre il 30 novembre 2012.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo complessivo annuo ⁽¹⁾ (in t)
09.1914	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del codice 0304	12 500
09.1915	ex 0304	Filetti di pesce congelati	5 100
09.1916	0307 49 35	Calamari della specie <i>Loligo patagonica</i> (<i>Loligo gahi</i>), congelati	34 600
09.1917	0307 99 11	Calamari della specie <i>Illex</i> , congelati	31 000

⁽¹⁾ Il quantitativo complessivo annuo riguarda tutte le specie.

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi (Natugrain Wheat TS) come additivo per mangimi**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 309 del 27 novembre 2007)

A pagina 23, nell'allegato, tabella, prima colonna («Numero di identificazione dell'additivo»):

anziché: «4d62»,

leggi: «4a62».

Rettifica del regolamento (CE) n. 2796/95 della Commissione, del 4 dicembre 1995, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290 del 5 dicembre 1995)

A pagina 3, nell'allegato, tabella, prima colonna («Sostanze farmacologicamente attive»), in corrispondenza della voce 3.6:

anziché: «Benzoato di benzoile»,

leggi: «Benzoato di benzile».
